

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

IL REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

INDICE

Definizioni.....	3
I. Premesse.....	4
1. Nomina e composizione dell'Organismo	6
2. Durata dell'incarico e sostituzione dei componenti dell'Organismo.....	6
3. Compiti dell' Organismo	8
4. Prerogative e risorse dell'Organismo.....	10
5. Principi etici nell'attività dell'Organismo.....	11
6. Convocazione, voto e delibere	11
7. Verbalizzazione delle riunioni e delle verifiche	12
8. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo	13
9. Reporting dell'Organismo nei confronti degli Organi Societari	15
10. Obblighi di riservatezza	16

Definizioni

Al fine di agevolare la lettura e la consultazione del presente documento, si rassegna di seguito il catalogo delle definizioni che vengono in rilievo nel caso in esame:

C.d.A.: il Consiglio di Amministrazione di Revet S.p.A.;

Destinatari: tutti i soggetti interni ed esterni a Revet S.p.A. che operano direttamente o indirettamente per quest'ultima, ossia amministratori, sindaci, società di revisione, dipendenti di Revet, inclusi i dirigenti, consulenti esterni, agenti, collaboratori, fornitori e partner commerciali;

D.Lgs. 231/01 o Decreto: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni;

Modello: il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, codificato dal D. Lgs. n. 231/2001;

OdV o Organismo: l'Organismo di Vigilanza di Revet preposto al controllo del funzionamento e dell'osservanza del Modello e dei documenti ad esso allegati e al relativo aggiornamento;

I. Premesse

L'art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto prevede una clausola di esonero da responsabilità per l'ente: quest'ultimo, infatti, non risponde del reato commesso dai vertici se prova che *“il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo”*.

Per tale motivo, l'Organismo di Vigilanza (**“OdV”**) riveste il ruolo di organo necessario all'interno dell'ente, con autonomi poteri di iniziativa e di controllo. In linea generale, l'OdV deve verificare l'adeguatezza e l'effettività del Modello, curare il suo aggiornamento, vigilare sulla sua concreta osservanza all'interno dell'ente, effettuare analisi periodiche sulle specifiche componenti del Modello ed assicurare l'effettività dei flussi informativi da e per l'OdV, segnalando altresì le violazioni eventualmente accertate.

Del resto, lo stesso Decreto prevede espressamente all'art. 6, comma 2, lett. d) che tra le esigenze cui i modelli devono rispondere ai fini della prevenzione dei reati, vi è quella di *“prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sulla commissione dei reati”*.

Una particolare attenzione al ruolo e alla figura di tale organismo di controllo interno all'ente è riservata dalla Confindustria nelle Linee Guida dalla stessa dettate per la costruzione dei Modelli ex D. Lgs. 231/2001, nell'ambito del quale vengono meglio esplicitati i compiti attribuiti dalla legge all'OdV nonché i requisiti di cui lo stesso deve essere dotato al fine di poter svolgere i propri compiti in maniera efficace ed adeguata.

In particolare, i requisiti che l'OdV deve possedere – e che saranno oggetto di più attento approfondimento nel Modello – sono i seguenti:

- a) **Autonomia e indipendenza:** intesi come autonomia dell'iniziativa di controllo dell'OdV da ogni forma di interferenza e/o di condizionamento da parte di qualsiasi componente dell'ente;
- b) **Terzietà:** a garanzia di tale principio, l'OdV si colloca in una posizione gerarchica di vertice di Revet e risponde direttamente al C.d.A.;
- c) **Professionalità:** l'OdV deve essere il più possibile dotato delle competenze tecnico-professionali necessarie per svolgere l'incarico,

sia sul piano della conoscenza e valutazione dei rischi aziendali e delle strutture dell'ente potenzialmente a rischio, sia sul piano dell'analisi delle problematiche tecnico-giuridiche tipiche delle realtà aziendali (sicurezza sul lavoro, tematiche di diritto societario ecc.);

- d) **Continuità di azione:** l'OdV è un organo *ad hoc*, dedicato esclusivamente allo svolgimento dei compiti di vigilanza, controllo e monitoraggio del funzionamento e dell'osservanza del Modello;
- e) **Onorabilità e assenza di conflitto di interessi:** i membri dell'OdV devono possedere requisiti di autorevolezza, integrità morale e onorabilità.

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Articolo 1

(Nomina e composizione dell'Organismo)

- 1.1** La nomina, il numero e la qualifica dei componenti dell'OdV, sia interni che esterni a Revet, è decisa dal C.d.A., sulla base delle dimensioni della Società e dell'attività svolta, nonché delle professionalità e delle competenze richieste per lo svolgimento di tale tipologia di incarico.
- 1.2** Il Presidente dell'OdV (in caso di organo collegiale) o l'unico componente (in caso di organo monosoggettivo) assume il compito di provvedere all'espletamento delle formalità relative alla convocazione, alla fissazione degli argomenti da trattare (e, in caso di organo collegiale, allo svolgimento delle riunioni collegiali).
- 1.3** La nomina dell'OdV, da parte dell'organo amministrativo di Revet, deve essere resa nota a ciascun componente nominato e da questi formalmente accettata. L'avvenuto conferimento dell'incarico sarà formalmente comunicato da parte del C.d.A. a tutti i livelli aziendali, sia mediante la pubblicazione di un comunicato interno che illustri poteri, compiti, responsabilità, collocazione gerarchica ed organizzativa e finalità della costituzione dell'OdV sia mediante la sua affissione all'interno dei locali aziendali in un luogo accessibile a tutti.
- 1.4** Il C.d.A. valuta, preventivamente all'insediamento dell'interessato e successivamente con adeguata periodicità, la sussistenza dei requisiti soggettivi in capo ai membri dell'OdV. Il venir meno di uno di essi, ovvero l'insorgenza di cause di ineleggibilità, in costanza del mandato, determina la cessazione dall'incarico di componente dell'OdV ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo 2.
- 1.5** Il compenso dei membri dell'OdV è determinato dal C.d.A. di Revet al momento della nomina e rimane invariato per l'intero periodo di durata dell'incarico. Il compenso potrà essere oggetto di rimodulazione e rinegoziazione al termine di ciascun anno di attività.

Articolo 2

(Durata dell'incarico e sostituzione dei componenti dell'Organismo)

- 2.1 Al fine di garantire l'efficace e costante attuazione del Modello, nonché la continuità di azione, l'OdV di Revet resta in carica n. 3 esercizi, ed è rieleggibile.

La revoca dell'OdV

- 2.2 La revoca dell'OdV e/o di ciascun componente può avvenire solo per giusta causa e deve essere deliberata esclusivamente al C.d.A., il quale, sentito il Collegio Sindacale, dispone la revoca del membro interessato e provvede tempestivamente alla sua sostituzione.
- 2.3 L'OdV decade per la revoca di tutti i suoi membri. In tal caso il C.d.A. provvede tempestivamente alla sua ricostituzione.
- 2.4 Per giusta causa di revoca si intende, in via esemplificativa e non esaustiva:
- un grave inadempimento degli obblighi previsti dall'OdV;
 - il possibile coinvolgimento di Revet in un procedimento giudiziale, penale e/o civile, che sia connesso ad una omessa o insufficiente vigilanza e controllo da parte dell'OdV.
- 2.5 La cessazione dell'incarico, oltre alle ipotesi di revoca per giusta causa, potrà avvenire anche nel caso di rinuncia, scadenza dell'incarico ovvero di decadenza dallo stesso.

I casi di ineleggibilità e di decadenza

- 2.6 Costituiscono cause di ineleggibilità o di decadenza dalla carica di membro dell'OdV:
- il versare in una delle condizioni previste dall'art. 2382 c.c., ossia l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento o la condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
 - l'essere membri esecutivi del Consiglio di Amministrazione di Revet, della società controllante o della Società di Revisione cui è stato conferito l'incarico di revisione contabile, ai sensi della vigente normativa, o revisori da questa incaricati;
 - l'esistenza di relazioni di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado con i soggetti indicati al punto precedente;
 - l'esistenza di conflitti di interesse con Revet o con società controllate, che ne compromettano l'indipendenza.

- 2.7 Nel caso in cui, nel corso dell'espletamento dell'incarico di componente dell'OdV, dovesse insorgere una delle cause di ineleggibilità o decadenza di cui al presente articolo, il soggetto interessato informerà tempestivamente l'OdV e il C.d.A. di Revet, il quale provvederà tempestivamente a nominare il suo sostituto.

Articolo 3 (Compiti dell'Organismo)

- 3.1 In conformità con quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del Decreto, l'OdV ha il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento.

- 3.2 All'Organismo di Vigilanza sono attribuiti i compiti di **vigilanza e controllo**:

- sull'idoneità, adeguatezza e efficacia del Modello, in relazione alle specifiche attività svolte da Revet ed alla sua struttura organizzativa, al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto;
- sulla effettività del Modello, ovvero sulla rispondenza dei comportamenti concretamente realizzati all'interno di Revet con quanto formalmente previsto nel Modello, onde evidenziarne gli eventuali scostamenti e/o devianze e/o difformità e apportare i necessari correttivi alle attività realmente svolte.

Al fine di poter concretamente assolvere a detti compiti, senza che tuttavia l'elencazione che segue possa ritenersi esaustiva del complesso di attività da porre in essere, l'OdV dovrà:

- monitorare ed interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del Modello rispetto a tale normativa, segnalando al C.d.A. le possibili aree di intervento;
- assicurare, con il supporto delle strutture aziendali competenti, il mantenimento e l'aggiornamento del sistema di identificazione e classificazione delle aree ritenute maggiormente a rischio;
- elaborare le risultanze delle attività di controllo sulla base delle verifiche.

- 3.3 L'OdV dispone altresì di compiti di **formazione e informazione sul Modello**, diretti a:

- promuovere la diffusione e la conoscenza del Modello e quelle finalizzate alla formazione dei Destinatari (anche tramite corsi di formazione, servizi di comunicazione);
- riscontrare le richieste di chiarimenti e/o di consulenza provenienti dalle funzioni aziendali ovvero dagli organi amministrativi e di controllo;
- predisporre relazioni informative periodiche al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

3.4 In relazione allo specifico compito di **monitoraggio e aggiornamento del Modello**, l'OdV:

- (i) proporrà al C.d.A., in considerazione di eventuali sopraggiunti interventi normativi e/o di variazioni della struttura organizzativa o dell'attività aziendale e/o di riscontrate significative violazioni del Modello, l'adeguamento dello stesso, al fine di migliorarne l'adeguatezza e l'efficacia;
- (ii) sottoporrà il Modello a verifiche periodiche che interesseranno i principali atti societari e i contratti di maggior rilevanza nonché l'effettiva tenuta delle procedure presenti in Revet;
- (iii) potrà, se necessario, formulare proposte al C.d.A. e/o alle funzioni aziendali interessate, al fine di migliorare l'efficacia e l'effettività del Modello.

3.5 All'OdV spettano altresì i compiti di **gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV**, che vengono esemplificati come segue:

- assicurare il puntuale adempimento, da parte dei soggetti interessati, di tutte le attività di reporting inerenti il rispetto del Modello;
- esaminare e valutare tutte le informazioni e/o le segnalazioni ricevute e connesse al rispetto del Modello;
- segnalare agli organi competenti, per gli opportuni provvedimenti, le eventuali violazioni del Modello ed i soggetti responsabili, proponendo la sanzione ritenuta più opportuna rispetto al caso concreto;
- in caso di controlli da parte di soggetti istituzionali, ivi inclusa la Pubblica Autorità, fornire il necessario supporto informativo agli organi ispettivi.

3.6 In ogni caso, nell'esecuzione delle attività di cui al presente articolo 3, l'OdV provvede a registrare e conservare tutta la documentazione utile e rilevante per lo svolgimento dell'incarico nonché a documentare,

mediante la tenuta di appositi registri, le attività svolte, onde garantire la tracciabilità degli interventi medesimi e delle indicazioni fornite alle funzioni aziendali interessate.

- 3.7 I membri dell'OdV devono adempiere ai loro doveri con la diligenza del mandatario e sono responsabili della verità delle loro attestazioni. In tale direzione è opportuno che essi siano privi di compiti operativi.

Articolo 4 (Prerogative e risorse dell'Organismo)

- 4.1 Al fine di poter assolvere in modo esaustivo ai propri compiti nel rispetto dei principi di autonomia e indipendenza che presidono l'agire di tale organismo, l'OdV deve:
- disporre di mezzi finanziari adeguati per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo previste dal Modello. In tal senso, il CdA approva annualmente, su proposta dell'OdV, il budget di spesa per l'anno in corso nonché il consuntivo delle spese dell'anno precedente;
 - essere dotato di poteri di richiesta ed acquisizione di dati, documenti e informazioni da e verso ogni Destinatario;
 - essere dotato di poteri di indagine, ispezione e accertamento dei comportamenti (anche mediante interrogazione del personale con garanzia di segretezza e anonimato), nonché di proposta per eventuali sanzioni a carico dei soggetti che non abbiano rispettato le prescrizioni contenute nel Modello.
- 4.2 Tenuto conto dei compiti e delle responsabilità attribuite, nonché delle specifiche conoscenze professionali richieste, l'OdV è coadiuvato nello svolgimento dei propri compiti dalle strutture interne e/o funzioni aziendali di Revet, in ragione delle specificità che di volta in volta si rendessero necessarie.
- 4.3 In aggiunta alle risorse interne, l'OdV può anche avvalersi del supporto di consulenti esterni, rimanendo esso sempre direttamente responsabile dell'esatto adempimento degli obblighi di vigilanza e controllo derivanti dal D. Lgs. n. 231/2001. A tal riguardo, in relazione a questioni di particolare rilevanza, l'OdV potrà fare ricorso a professionisti esterni, il cui onorario dovrà essere deliberato e approvato dal CdA di Revet ovvero dal soggetto titolare di autonomi poteri di gestione ordinaria, nei limiti degli impegni di spesa previsti dallo Statuto sociale di Revet.

- 4.4 Ai collaboratori è richiesto il rispetto degli obblighi di diligenza previsti per i componenti dell'OdV nonché l'osservanza dell'articolo 2, in tema di cause di ineleggibilità e di decadenza.
- 4.5 Con specifico riferimento alle questioni attinenti alla salute e sicurezza sul lavoro, l'OdV potrà altresì avvalersi di tutte le figure competenti in tale settore e presenti in Revet, quali, ad esempio, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (l'RSPP), il medico competente, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (l'RLS), gli addetti al Servizio Pronto Soccorso e al Servizio Antincendio.

Articolo 5 (Principi etici nell'attività dell'Organismo)

- 5.1 L'OdV deve essere garante della disciplina introdotta dal Codice Etico. In tal senso, il Codice Etico dovrà essere sempre costante punto di riferimento nell'attività dell'OdV.

Articolo 6 (Convocazione, voto e delibere)

- 6.1 L'OdV si riunisce con cadenza almeno semestrale, previa convocazione del Presidente, ovvero se organo monocratico, relazionerà al CdA e/o al Collegio dei Sindaci con medesima cadenza.
- 6.2 L'OdV si riunisce altresì ogniqualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità, nel luogo fissato, a mezzo di apposito avviso trasmesso a tutti i componenti, nonché in caso di richiesta anche di uno solo dei suoi componenti.
- 6.3 La convocazione è effettuata con un preavviso di almeno dieci giorni, ovvero di cinque giorni nei casi d'urgenza, mediante comunicazione scritta a mezzo telefax o posta elettronica, contenente l'ordine del giorno nonché ogni altra informazione necessaria per la discussione.
- 6.4 Spetta all'OdV procedere, fra i suoi componenti, alla nomina di un membro con funzioni di Segretario.

- 6.5 Il Presidente ed il Segretario redigono e sottoscrivono i verbali delle riunioni che vengono conservati a cura del Segretario in ordine cronologico.
- 6.6 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri in carica.
- 6.7 Ciascun componente dell'OdV ha diritto ad 1 (uno) voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. A parità di voti prevale quello del Presidente (o, in difetto, del componente più anziano).
- 6.8 L'assenza ingiustificata di un componente per più di tre riunioni consecutive comporta la decadenza automatica dalla carica di membro dell'OdV secondo quanto previsto al precedente articolo 2.
- 6.9 Alle adunanze dell'OdV possono partecipare, con funzione informativa e consultiva, altri soggetti (membri del Collegio Sindacale, Società di Revisione ecc.) qualora espressamente invitati dall'OdV, anche con mezzi di telecomunicazione (es., video conferenza, conference call).

Articolo 7 (Verbalizzazione delle riunioni)

- 7.1 Di ogni riunione dell'OdV deve redigersi processo verbale, che dovrà essere conservato in un apposito libro tenuto a cura della segreteria dell'Organismo di Vigilanza. Dal verbale delle riunioni devono risultare:
- i nomi e le sottoscrizioni dei componenti presenti;
 - l'ordine del giorno e le sue eventuali integrazioni;
 - per ogni argomento trattato, le dichiarazioni a verbale ove richieste;
 - la delibera adottata.
- 7.2 Tutte la documentazione concernente l'attività svolta dall'OdV (segnalazioni, informative, ispezioni, accertamenti, relazioni etc.) è conservata, sia su supporto cartaceo che informatico, per un periodo di almeno 5 anni (fatti salvi eventuali ulteriori obblighi di legge che estendano il periodo di conservazione) in apposito archivio, il cui accesso è consentito esclusivamente ai componenti dell'OdV.

Articolo 8 **(Flussi informativi nei confronti dell'Organismo)**

- 8.1** L'art. 6, comma 2, lett. d) del Decreto prevede l'obbligo dell'ente di informare l'OdV al fine di agevolare l'attività di vigilanza e controllo sulla corretta applicazione del Modello.
- 8.2** Pertanto, l'OdV deve essere tempestivamente informato, mediante apposito sistema di comunicazione interna, da parte dei Destinatari, di tutti quegli atti, comportamenti ed eventi che possano determinare una violazione, attuale o potenziale, del Modello.
- 8.3** In tal senso, i flussi informativi hanno ad oggetto tutte le informazioni, segnalazioni e documenti che devono essere portati a conoscenza dell'OdV, secondo quanto previsto dai protocolli e dal Modello, in quanto concretizzanti la commissione anche solo potenziale di reati o di comportamenti in conflitto con le regole e le prescrizioni contenute nel Modello.
- 8.4** In particolare, tale obbligo di comunicazione si distingue a seconda che esso faccia riferimento ad:
- (a) informazioni e segnalazioni rilevanti, a carico di tutti i Destinatari, relative a violazioni o potenziali violazioni del Modello;
 - (b) informazioni relative all'attività di Revet che possono assumere rilevanza in relazione all'espletamento, da parte dell'OdV, dei compiti ad esso assegnati.
- 8.5** Con riferimento alle **informazioni sub (a)**, si osservano le seguenti prescrizioni:
- le segnalazioni devono avvenire in forma scritta e non anonima;
 - ai fini di cui al punto precedente, l'OdV garantisce i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità personale di colui che rende la segnalazione, fatta salva la tutela dei diritti di Revet o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;
 - il dipendente che intenda segnalare una violazione o una presunta violazione del Modello, suscettibile di tradursi in uno dei reati previsti dal Decreto, può riferire al proprio diretto superiore gerarchico o direttamente all'OdV;

- i procuratori o gli altri soggetti muniti di procura, per quanto riguarda i rapporti e l'attività svolta nei confronti di Revet, effettuano la segnalazione direttamente all'OdV;
- l'OdV valuta discrezionalmente le segnalazioni ricevute – ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione – e propone le azioni da intraprendere anche sotto il profilo sanzionatorio. Nel caso di eventuale rifiuto di procedere ad un'indagine interna, l'OdV è tenuta a motivare per iscritto detto comportamento.

8.6 Rientrano nella categoria delle **informazioni sub a)**:

- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei casi di avvio di un procedimento giudiziario nei loro confronti;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero all'archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.Lgs. 231/2001, solo se commessi nell'interesse o a vantaggio di Revet;
- eventuali richieste od offerte di doni (eccedenti il modico valore) o di altre utilità provenienti da Pubblici Ufficiali o incaricati di Pubblico Servizio;
- eventuali omissioni, trascuratezze o falsificazioni nella tenuta della contabilità o nella conservazione della documentazione su cui si fondano le registrazioni contabili.

8.7 Al fine di raccogliere in modo efficace le segnalazioni sopra descritte, l'OdV provvederà tempestivamente a comunicare a tutti i soggetti interessati le modalità e le forme di effettuazione delle stesse. Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV, esso può effettuare periodicamente controlli a campione sulle attività di Revet, al fine di verificare la corretta attuazione ed applicazione del Modello nonché la rispondenza delle attività sociali ai principi informativi del Modello stesso.

- 8.8 Con riferimento alle **informazioni** precedentemente **indicate sub (b)**, devono essere trasmesse immediatamente all'OdV le informazioni concernenti:
- le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
 - i prospetti riepilogativi degli appalti pubblici indetti da Revet o per i quali è risultata affidataria;
 - i report periodici in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché tutti i dati relativi agli infortuni sul lavoro avvenuti sia all'interno della struttura aziendale che all'esterno nell'ambito dell'attività di raccolta;
 - l'aggiornamento del sistema dei poteri e delle deleghe;
 - i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo ovvero le comunicazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D.Lgs. 231/2001.
- 8.9 Con riferimento alle questioni attinenti alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4.5, l'OdV valuta discrezionalmente e sotto la propria responsabilità le segnalazioni ricevute e i casi in cui è necessario attivarsi.
- 8.10 Al fine di facilitare, verso l'OdV, il flusso delle segnalazioni di eventuali infrazioni e deviazioni rispetto alla corretta applicazione del Modello, Revet promuoverà l'istituzione di canali informativi specifici (es. creazione di un'apposita casella di posta elettronica ovvero di un centro di raccolta interno delle segnalazioni formulate per iscritto).

Articolo 9

(Reporting dell'Organismo nei confronti degli Organi Societari)

- 9.1 Al fine di consentire all'OdV di esplicare la massima efficacia operativa, pur nel rispetto dei principi di autonomia e indipendenza, è necessaria l'istituzione di specifici canali di comunicazione (anche attraverso attività di *reporting*) e adeguati meccanismi di collaborazione tra l'OdV e gli altri Organi Sociali di Revet.
- 9.2 A tal fine, l'OdV relaziona al C.d.A. e al Collegio Sindacale:

- all'inizio di ciascun esercizio, il piano delle attività che intende svolgere per l'adempimento dei suoi compiti;
- periodicamente, nel corso delle riunioni degli Organi Sociali, circa l'attività svolta nel periodo di riferimento e l'esito della stessa;
- immediatamente, nel caso di eventuali problematiche significative emerse nell'ambito dell'attività di vigilanza;
- annualmente, sullo stato di attuazione del Modello, evidenziando le attività di verifica e di controllo effettuate, l'esito di dette attività e le eventuali lacune del Modello.

9.3 L'attività di *reporting* avrà ad oggetto:

- l'attività svolta in generale dall'OdV;
- gli eventuali profili di criticità emersi nel corso della attività di indagine;
- le azioni correttive da apportare al fine di assicurare l'efficacia e l'effettività del Modello;
- la rilevazione di condotte e/o azioni in contrasto con il Modello e delle eventuali carenze organizzative.

9.4 L'OdV potrà chiedere di essere sentito dal C.d.A. ogni qualvolta ritenga opportuno un esame o un intervento dell'organo amministrativo in materie inerenti il funzionamento e l'efficace attuazione del Modello.

9.5 L'OdV potrà, a sua volta, essere convocato in ogni momento dal C.d.A. e dagli altri Organi Sociali per riferire su particolari eventi o situazioni relative al funzionamento e al rispetto del Modello ovvero su questioni che evidenziano particolari profili di criticità.

Articolo 10 **(Obblighi di riservatezza)**

10.1 L'OdV deve mantenere segrete e riservate le notizie e le informazioni acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni e rispettare le regole e le procedure adottate da Revet per la comunicazione interna ed esterna di documenti ed informazioni, fatto salvo nell'attività di *reporting* verso il C.d.A. e il Collegio Sindacale.

10.2 L'OdV deve assicurare la riservatezza delle informazioni di cui viene in possesso – con particolare riferimento alle segnalazioni che dovessero pervenire in ordine a presunte o accertate violazioni del Modello – ed

evitare di ricercare o utilizzare informazioni riservate per scopi non conformi alle funzioni proprie dell'OdV.

- 10.3** In ogni caso, qualsiasi informazione in possesso dell'OdV verrà trattata in conformità con la legislazione vigente in materia e, in particolare, con il D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
- 10.4** L'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporta l'automatica decadenza dalla carica di membro dell'OdV.